Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

STATUTO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 28.02.2002
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 59 del 25.06.2002
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n°26 del 28.03.2006.

TITOLO I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1
Autonomia

1. Il Comune di Sogliano al Rubicone, ente locale autonomo della Repubblica con statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio del Comune, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune di Sogliano al Rubicone è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì le funzioni ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.

3. È dotato di autonomia normativa, organizzativa, amministrativa e di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

4. Il Comune ha risorse autonome; stabilisce ed applica tributi ed entrate proprie in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al suo territorio.

5. Le violazioni alle disposizioni previste dai regolamenti, dalle ordinanze e dai provvedimenti comunali sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria nella misura determinata dalle norme regolamentari comunali anche con riferimento alla disciplina dettata dalla legge n. 689/1981.

6. Le norme del presente statuto costituiscono, nel sistema di graduazione delle fonti, fonte primaria, fatta eccezione per quanto stabilito dall'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione e dall'art. 119 della Cost.

7. Il Comune si avvale della sua autonomia, quale diritto fondamentale della comunità, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

8. Il Comune di Sogliano al Rubicone concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato, della Unione Europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà , secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.

9. Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, promuovendo la conoscenza e l'attuazione della Carta Europea dell'autonomia locale nonché il processo di trasformazione dei poteri locali, secondo il principio di autogoverno locale.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune cura unitariamente gli interessi della comunità locale e ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico ispirando la propria azione ai principi di tutela della vita umana, della persona e della famiglia, delle forme di associazione di volontariato.

2. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali e in collaborazione con la Comunità Montana e con gli altri Enti pubblici attiva tutte le funzioni nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali locali.

3. Il Comune sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.

4. Il Comune sviluppa e consolida un'ampia rete di servizi pubblici educativi e sociali, da gestire anche con privati e con le associazioni di volontariato, favorendo la partecipazione degli utenti e degli operatori alla gestione degli stessi.

5. Il Comune tutela e protegge il territorio "bene" della Comunità, valorizza le risorse naturali, concorre alla difesa dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, privilegiando le iniziative per il raggiungimento della massima tutela ambientale, promuove, anche in nome delle generazioni future, l'organico ed equilibrato assetto del territorio.

6. Il Comune promuove la valorizzazione del lavoro e lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibili con le risorse ambientali.

7. Il Comune promuove le attività culturali, sportive, ricreative e del tempo libero.

8. Il Comune valorizza il proprio patrimonio storico, artistico e le proprie tradizioni culturali anche in collaborazione con le associazioni locali e i privati.

9. Il Comune adegua i princìpi e i metodi del proprio operato, nonché l'organizzazione degli uffici e dei servizi alle esigenze di raccordo con la

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

programmazione provinciale, regionale e statale.

10. Il Comune garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressione della comunità locale, a concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.

11. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa garantendo un'informazione completa ed accessibile sull'attività svolta direttamente dal Comune o dalle strutture cui comunque esso partecipa.

12. Il Comune può realizzare anche mediante accordi di programma, gli interventi sociali e sanitari previsti dalla normativa statale e regionale in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, dando priorità agli interventi di riqualificazione, riordinamento e potenziamento dei servizi esistenti.

13. Ad apposito regolamento è demandata la disciplina delle modalità di coordinamento degli interventi con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero operanti nell'ambito territoriale.

14. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e cooperative, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, sia quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi della vita collettiva ed in particolare nelle scelte di politica economica.

15. Il Comune può conferire alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi, quando la dimensione comunale non consente di realizzare una gestione ottimale, integrata ed efficiente.

16. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale culturale e democratico.

17. L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e l'efficacia dell'attività dell'Ente. Essa si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

18. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.

Art. 3
Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale, affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolate.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco, quale Ufficiale del Governo.

Art. 4
Sede, territorio, stemma e gonfalone

1. Il Comune di Sogliano al Rubicone è costituito dai seguenti frazioni di storicamente riconosciuti dalla comunità:

   a) Sogliano al Rubicone – capoluogo
   b) Bagnolo
   c) Strigara
   d) Montegelli
   e) Rontagnano
   f) Savignano di Rigo
   g) Montepetra
   h) Montetiffi
   i) Massamanente
   l) San Paolo all'Uso
   m) Ginestreto
   n) Santa Maria Riopetra
   o) Pietra dell'Uso
   p) Vignola

2. La sede del Comune è fissata in Sogliano al Rubicone capoluogo, nella residenza municipale.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.

4. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. Il Comune ha lo stemma ed il gonfalone storicamente in uso.

6. Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali. Nell'uso del gonfalone si osservano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 5
Unione di Comuni

1. Il Comune favorisce l'Unione con altri Comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

3. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti finanziari con i comuni.

TITOLO II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

Capo I
L'attività amministrativa

Art. 6
Diritto d'informazione

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.

Art. 7
Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle norme del presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento approvato con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai dirigenti/responsabili del Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati, fatta salva per la amministrazione la facoltà di non esibire quei documenti o di sopprimere quei particolari che comportino una violazione del diritto alla riservatezza o alla tutela della proprietà intellettuale di persone, gruppi o imprese.

Art. 8
Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. L'attività provvedimentale del Comune è improntata al principio del giusto procedimento, cioè del procedimento necessario e sufficiente a conseguire celerità ed efficacia operativa, nel rispetto dei diritti di partecipazione ad esso e di accesso ai documenti da parte di tutti i soggetti interessati.

2. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

3. Fermo restando quando previsto dal comma 1, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità ed urgenza della procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto ad:

   a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.

4. Il responsabile del procedimento, nella persona del responsabile del servizio, ovvero di altra unità da questi individuata, cura l'istruttoria e predispone lo schema del provvedimento finale da sottoporre ai pareri di competenza; adotta il provvedimento nei casi previsti dal regolamento.

5. Il responsabile del procedimento, assicura l'effettività del diritto di partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati, fatte salve dimostrate ragioni d'urgenza, nonché del diritto di visione degli atti relativi, fatta eccezione per quelli riservati per legge o per regolamento o, per effetto temporaneo, di motivata dichiarazione del Sindaco a norma dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Art. 9
I regolamenti

1. Il Comune di Sogliano esercita la potestà regolamentare in tutte le materie e funzioni di competenza comunale, nonché in quelle ad esso attribuite o conferite. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti approvandoli a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

2. Nelle materie e nell'esercizio delle funzioni attribuite o conferite al Comune, i regolamenti sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate da soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

3. L'iniziativa di proposta di regolamento, spetta a ciascun consigliere ed ai cittadini, nonché, sotto forma di specifica proposta di deliberazione da sottoporsi ai preventivi pareri di competenza, alla Giunta Comunale.

4. I regolamenti e le loro modifiche, dopo intervenuta l'esecutività della delibera di adozione, sono:

   a) sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità;
   b) raccolti nella "raccolta dei regolamenti".

5 In caso di motivata urgenza, espressa nell'atto deliberativo di approvazione, il regolamento può essere approvato dichiarandone l'immediata esecutività.

Art. 10
Le deliberazioni

1. Oltre a quelle previste dalla legge o da specifiche norme dello statuto, alle deliberazioni si applicano le norme di cui ai seguenti commi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Coloro che per legge debbano astenersi obbligatoriamente dal prendere parte ad una deliberazione, sono tenuti ad allontanarsi dalla sala delle adunanze e non concorrono alla formazione del numero legale. Coloro i quali, invece, volontariamente si astengono dal prendere parte ad una deliberazione, concorrono alla formazione del numero legale ma non si computano nel numero dei votanti.

3. Le previsioni di legge e di statuto relative alle astensioni obbligatorie, si applicano anche nei confronti di coloro che partecipano, senza diritto di voto alle sedute degli organi collegiali.

4. La modifica, la revoca o l'annullamento delle delibere possono prodursi solo ad opera di delibere successive che ne rechino espressa menzione.

5. Il Consiglio e la Giunta:

   a) si uniformano ai pareri di regolarità tecnica e contabile, ovvero se ne discostano mediante specifica motivazione;

   b) approvano o respingono le proposte di deliberazione, ovvero se ne discostano motivatamente.

6. I verbali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono estesi dal Segretario. In tutti i casi in cui si renda necessario l'allontanamento dalla sala delle adunanze del Segretario, in quanto interessato all'oggetto della deliberazione, le funzioni di verbalizzazione vengono affidate ad un membro del Consiglio o delle Giunta. Il regolamento disciplinerà la redazione dei verbali di deliberazione stabilendo fra l'altro, che i verbali siano sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 11
Maggioranza qualificata

1. Ferme restando le altre maggioranze qualificate prescritte dalla legge e dal presente statuto, il Consiglio delibera con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e la Giunta delibera con la maggioranza assoluta dei componenti l'adozione di atti:

   a) che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;
   b) che si discostino dai pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
   c) di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione.

Art. 12
Le determinazioni

1. I provvedimenti di competenza dei dirigenti/responsabili assumono la denominazione di determinazioni.

2. Presso l'Area Servizi Amministrativi e Demografici viene effettuata la registrazione cronologica annuale delle determinazioni dei responsabili.

3. La proposta di determinazione è predisposta dal responsabile del procedimento (o

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dal responsabile dell'istruttoria del procedimento) che la sottopone al responsabile (dirigente) competente per l'approvazione.

3 bis In caso di delega di funzioni secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione, la stessa può prevedere anche l'emanazione e la sottoscrizione di determinazioni da parte del funzionario incaricato.

4. Le determinazioni vengono pubblicate all'albo pretorio dell'ente, di norma, entro cinque giorni dal conseguimento dell'esecutività.

Art. 13
Pubblicità degli atti

1. Le deliberazioni, le determinazioni, nonché tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, sono affissi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro atto a rilevanza interna che disponga sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per la loro applicazione, sono resi all'interno, mediante comunicazione scritta alle competenti strutture, ovvero mediante deposito di essi, per 15 giorni consecutivi, presso l'ufficio di segreteria e contemporaneo avviso di detto deposito alle competenti strutture.

3. La Giunta, nonché, secondo sue direttive, il Sindaco, gli assessori, il Segretario, il Direttore Operativo ed i responsabili dei servizi, possono portare a conoscenza del pubblico atti e fatti inerenti la gestione amministrativa con ogni ulteriore mezzo, fatte salve le procedure di impegno delle occorrenti spese.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I
Associazionismo e partecipazione

Art. 14
Princìpi

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini residenti, domiciliati nel Comune, non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro e di studio, degli utenti dei servizi comunali, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, dei cittadini dell'unione europea, degli stranieri regolarmente soggiornanti e degli apolidi residenti nel Comune o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro e di studio a concorrere, nei modi stabiliti dallo Statuto e dalle norme regolamentari, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dalla Amministrazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Ai cittadini è assicurato il diritto a partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative del Comune, secondo i princìpi e le forme stabilite nello Statuto.

3. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica amministrativa dei cittadini singoli o associati, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'Ente e un'informazione completa, accessibile sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.

Art. 15
Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune:

   a) istanze, per conoscere elementi e ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione;

   b) petizioni, per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità;

   c) proposte per l'adozione di atti amministrativi.

2. Alle istanze (interrogazioni) il Sindaco, sentiti, se del caso, gli altri organi comunali e i competenti uffici, è tenuto a fornire risposta scritta nel termine di 30 giorni dalla loro presentazione.

3. Le petizioni, sottoscritte da almeno 25 cittadini, sono esaminate dal Consiglio o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, entro 60 giorni dalla loro presentazione. L'organo addetto predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata ovvero dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento del Consiglio o della Giunta deve essere espressamente motivato e comunicato al soggetto proponente nei dieci giorni successivi alla decisione di archiviazione, nonché comunicato, per conoscenza, al Consiglio nella sua prima seduta utile, in caso di pronuncia di competenza della Giunta. La procedura si chiude, in ogni caso, con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

4. Alle proposte di Enti o Associazioni o di almeno 25 cittadini, il Sindaco, sentiti la Giunta o il Consiglio secondo competenza, nonché, se nel caso, i competenti uffici, è tenuto a fornire risposta scritta nel termine di 60 giorni dalla loro presentazione.

Art. 16
Consiglio di frazione

1. Il Comune istituisce i Consigli di frazione, espressione delle esigenze delle relative collettività, con poteri essenzialmente consultivi e di proposta.

2. Compete, in particolare, ai consigli di frazione:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) dibattere problematiche di interesse generale della frazione, formulando suggerimenti e proposte;

b) esaminare questioni sottoposte dall'Amministrazione, fra cui obbligatoriamente: il bilancio di previsione, rendiconto di gestione, il piano regolatore generale e le sue varianti, nonché i relativi piani attuativi e su specifiche materie stabilite dall'apposito regolamento;

c) formulare proposte di impiego di risorse appositamente stanziate nel bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario e destinate alle esigenze locali della frazione; tali proposte sono vincolanti per l'Amministrazione comunale. Il Sindaco ne cura l'inoltro agli organi deliberanti, secondo competenza, previa istruttoria delle proposte medesime secondo principi stabiliti nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nel presente statuto e nel regolamento.

3. L'esatta individuazione sul territorio, la formazione, il funzionamento, l'organizzazione dei Consigli di frazione, sono definiti dal Regolamento; all'elezione dei Consigli di frazione si perverrà sulla base di elenchi di idonei disponibili, scaturiti da apposite assemblee delle frazioni. L'elezione sarà effettuata in forma diretta da parte dei cittadini della frazione convocati in assemblea generale, secondo le forme e le modalità regolamentari; i Consigli di frazione eleggono un proprio presidente, nel loro seno, secondo le forme e le modalità regolamentari. Ai presidenti dei Consigli di frazione dovrà essere comunicato l'ordine del giorno del Consiglio Comunale per ogni riunione consiliare convocata.

Art. 17
Governo dei giovani

1. Il Comune istituisce il Consiglio Comunale dei Giovani, il Sindaco dei Giovani e la Giunta Comunale dei Giovani, quali istituzioni volte a realizzare una concreta esperienza di partecipazione alla vita e al governo della città.

2. Il regolamento determina la durata, i poteri e la disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori delle istituzioni di partecipazione indicate al comma 1.

3. Gli organi di Governo dei Giovani esercitano funzioni consultive, propositive e di controllo nelle seguenti materie:

   1. ambiente urbanistica;
   2. beni del Comune;
   3. cultura, sport e tempo libero;
   4. pubblica istruzione;
   5. assistenza ai giovani e agli anziani;
   6. rapporti con l'associazionismo, con l'UNICEF e con l'AIBI (Associazione Amici dei Bambini).

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il Governo dei Giovani coinvolgerà tutti i ragazzi frequentanti le Classi IV e V delle Scuole elementari , Scuole medie e scuole medie superiori definite nell'apposito regolamento.

Art. 18
Libere forme associative

1. Il Comune sostiene e valorizza le associazioni e le formazioni sociali presenti sul territorio che, in armonia con l'ordinamento statutario dell'Ente, perseguono fini sociali o promuovono lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

3. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla predeterminazione dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi. Il Consiglio può stabilire, inoltre, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

4. Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco, diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione. Per la richiesta di iscrizione è sufficiente la presentazione di una scrittura privata avente data certa, dalla quale risultino le finalità, la sede, i fondi di finanziamento e i soggetti legittimati a rappresentare l'organismo interessato.

5. La Giunta rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Art. 19
Il difensore civico

1. L'Amministrazione può istituire l'Ufficio del Difensore civico autonomamente o in forma associata con altri Comuni al fine di:

   a) garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti dai propri uffici;

   b) garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa, segnalando, anche di propria iniziativa, abusi, carenze, disfunzioni e ritardi dell'Amministrazione comunale. Il

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Difensore civico ha facoltà di intervenire presso gli altri Enti o Aziende pubbliche correlate al Comune;

c) esercitare le funzioni attribuite dallo statuto e dai regolamenti del Comune.

2. Attraverso convenzione verranno regolati i rapporti fra i Comuni in ordine al funzionamento dell'Ufficio ed al riparto degli oneri necessari per garantire allo stesso mezzi adeguati, compresa un'indennità che dovrà essere determinata in forma unitaria.

3. Il difensore civico viene eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità stabiliti dal regolamento e che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di imparzialità e indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

4. Prima di assumere le funzioni presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.

5. Esso dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

6. Il difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune, con diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio cui, a sua volta, è tenuto, secondo le norme di legge.

7. Gli amministratori e i dipendenti sono tenuti a fornirgli con tempestività le informazioni utili allo svolgimento della funzione.

8. Il difensore civico invia annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate. La relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il difensore civico può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al Consiglio comunale.

9. Il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del difensore civico nel caso si verifichi nei suoi confronti una delle situazioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dal regolamento. Può essere revocato prima della scadenza del mandato, con la stessa maggioranza richiesta per la nomina, solo per gravi o ripetute violazioni di legge, ovvero per accertata inefficienza.

Art. 20
Referendum

1. Il Consiglio Comunale delibera l'indizione di referendum consultivi su questioni di rilevanza generale, attinenti alla competenza del Consiglio comunale:

   a) di iniziativa propria, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) su richiesta di almeno il 20% degli elettori del Comune.

2. Non è ammesso il referendum:

a) su questioni concernenti persone;

b) su provvedimenti concernenti tributi, tariffe ed oneri a carico dei cittadini;

c) sullo Statuto, sul Regolamento interno del Consiglio Comunale;

d) su provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;

e) su provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;

f) sul regolamento relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi e sugli atti relativi al personale del Comune;

g) su materie nelle quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;

h) sugli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;

3. Il Consiglio Comunale, sentito il parere del Segretario comunale, delibera a maggioranza l'ammissibilità del referendum. I promotori del referendum possono chiedere il voto di ammissibilità prima della raccolta delle firme. Può essere esclusa la ripetizione del referendum sul medesimo oggetto se non siano trascorsi almeno 5 anni dalla precedente consultazione.

4. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

5. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

6. Il referendum è indetto dal Sindaco che ne fissa anche la data.

7. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la metà più uno degli elettori; la proposta referendaria è approvata se riporta la maggioranza assoluta dei voti espressi.

8. Nel caso la proposta referendaria risulti approvata, il Sindaco la sottopone alla deliberazione del competente organo, entro 90 giorni dalla proclamazione del risultato.

9. L'organo deliberante assume il provvedimento deliberativo, previa verifica della persistenza dei presupposti della proposta referendaria.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

10. Il Consiglio Comunale revoca il referendum, quando l'oggetto del quesito non abbia più ragione di essere e può sospenderlo quando sussistano degli impedimenti temporanei.

TITOLO IV
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I
Organi di governo

Art. 21
Configurazione degli organi di governo

1. Il Consiglio, massimo organo rappresentativo della comunità Soglianese, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo generale.

2. Il Sindaco ha le funzioni di rappresentanza, di presidenza e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali per l'attuazione degli indirizzi del Consiglio.

Art. 22
Competenze e attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente statuto e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri ed alle modalità stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Fatte salve le determinazioni in ordine agli argomenti sottoposti al suo esame dai cittadini o dai consiglieri, il Consiglio assume deliberazioni su conforme proposta della Giunta corredate dei pareri previsti dalla legge.

3. Il Consiglio, partecipa, altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

4. I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 23
Convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco convoca il Consiglio quando occorre, nonché quando lo chieda 1/5 dei consiglieri nel termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

2. I lavori del Consiglio comunale si articolano in sessioni: ove la situazione lo richieda, il consiglio può essere riunito di urgenza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

4. Il regolamento stabilisce termini e modalità di convocazione del Consiglio Comunale e di redazione dell'ordine del giorno, salva diversa espressa previsione regolamentare.

5. In caso d'inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto ai sensi dell'articolo 39 comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Art. 24
Organizzazione e funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, il numero dei consiglieri necessario per la validità della seduta, le modalità di presentazione e discussione delle proposte nonché le modalità per la costituzione e il funzionamento dei gruppi consiliari. Il regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il suo funzionamento.

3. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Il Presidente ne dispone la trattazione in seduta segreta solo nei casi previsti dal regolamento e comunque quando insorgano questioni concernenti persone.

4. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà del numero dei consiglieri assegnati e delibera a votazione palese ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo qualificati quorum strutturali e funzionali espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto.

5. Il regolamento stabilisce le forme di votazione. Nei casi di votazione segreta le schede bianche o nulle, pur concorrendo a rendere valida la votazione, non sono calcolate nel numero totale dei voti.

6. La nomina di rappresentanti del Consiglio presso enti aziende e istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge, quando la stessa legge non disponga diversamente, risulta dall'elezione di colui o coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, sino alla concorrenza del numero di persone da eleggere. Qualora la legge preveda la rappresentazione della minoranza e dalla votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti sino alla concorrenza del numero di persone da eleggere.

6 bis Non sono incompatibili alla carica di consigliere comunale e di Sindaco,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti, istituti o aziende soggetti a vigilanza in cui vi sia la partecipazione inferiore al 20% del Comune di Sogliano al Rubicone.

7. Coloro che per legge debbano astenersi obbligatoriamente a prendere parte ad una deliberazione, sono tenuti ad allontanarsi dall'aula.

8. Nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

9. La presidenza delle sedute consiliari spetta al Sindaco. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo viene sostituito dal Vicesindaco, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

10. Annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio annuale di previsione e del conto consuntivo, le linee programmatiche possono essere all'occorrenza, rispettivamente adeguate e verificate quanto all'attuazione, con le stesse modalità relative all'approvazione.

Art. 25
Le commissioni consiliari

1. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale ai componenti la maggioranza e le minoranze consiliari e comunque con rappresentanza delle minoranze all'interno di ogni singola commissione.

2. Le commissioni possono essere permanenti o temporanee. Il regolamento del Consiglio determina i poteri e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

3. La durata delle commissioni consiliari permanenti è pari a quelle del Consiglio che le ha costituite.

Art. 26
Commissione Comunale "Pari opportunità"

1. Il Consiglio Comunale può istituire una Commissione Comunale "Pari Opportunità" al fine di tutelare la condizione femminile e promuovere condizioni di uguaglianza sostanziale fra i sessi in ambito familiare, professionale e sociale.

2. La Commissione Comunale Pari Opportunità è un organo permanente con durata pari a quella del Consiglio che la istituisce.

3. Con apposito regolamento sono determinati finalità, composizione, poteri e ne è disciplinata l'organizzazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 27
Commissioni consiliari di controllo o di garanzia. Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio può istituire nel proprio seno commissioni permanenti di controllo e/o di garanzia, per settori organici di materie, per servizi o per affari determinati, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri assegnati.

2. La competenza di ciascuna commissione è determinata dalla deliberazione di istituzione.

3. La presidenza delle commissioni è assegnata a consiglieri che appartengono agli eletti in liste non facenti parte della coalizione di maggioranza, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. L'adesione da parte del consigliere eletto alla presidenza delle Commissioni di cui al comma 1 ad un gruppo facente parte della coalizione di maggioranza comporta l'automatica decadenza dalla carica.

5. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.

6. La composizione di tali commissioni è quella prevista dall'art. 25, 1°comma.

Art. 28
Attribuzioni e funzioni dei Consiglieri
Trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione

1. La posizione giuridica e lo *status* dei consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

2. Fatte salve le altre prerogative previste dalla legge e dallo Statuto, i consiglieri hanno diritto di:

   a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;

   b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte ed emendamenti;

   c) intervenire nelle discussioni del Consiglio

   d) ottenere dal Direttore Generale, dal Direttore Operativo, dal Segretario comunale e dai dirigenti del Comune, nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti, copie di atti, documentazioni e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Il Sindaco o gli assessori delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. La risposta alle interrogazioni è obbligatoria, va fornita per iscritto e, su richiesta del consigliere, viene inserita all'ordine del giorno del Consiglio. Il regolamento

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

stabilisce le modalità di esercizio del diritto d'iniziativa dei consiglieri e delle relative risposte.

4. I consiglieri, in numero non inferiore ad un quinto di quelli assegnanti, hanno facoltà di chiedere la convocazione del consiglio ai sensi dell'art. 39 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune per tutto quanto attiene alle sue funzioni. In caso di inerzia s'intende domiciliato presso la sede comunale.

6. È consentita la trasformazione, su richiesta del singolo consigliere interessato, del gettone di presenza in indennità di funzione.

7. L'indennità di funzione del consigliere non potrà essere di entità tale da essere superiore all'entità del gettone di presenza che sarebbe spettato nell'anno precedente ad un consigliere che avesse partecipato a tutte le sedute della commissione effettivamente tenutesi, nonché a tutte le sedute della commissione consiliare tenutasi più volte.

8. Per ogni assenza dalle sedute di consiglio o di commissione consiliare sull'indennità di funzione sostitutiva si applica una detrazione proporzionale.

Art. 29
Cessazione dei consiglieri per dimissioni o decadenza

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autentico in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga del/dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, secondo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

3. Il seggio che durante il mandato elettivo rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 2.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Si ha la decadenza dalla carica di consigliere:

   a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;

   b) per mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio comunale.

6. La decadenza verificatasi per il caso previsto dalla lettera b) del precedente comma è pronunciata dal Consiglio comunale col voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri in carica e può essere promossa su istanza di qualsiasi consigliere o elettore. Negli altri casi la decadenza opera *ex lege.*

7. L'accertamento delle cause che comportano decadenza viene effettuato secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. In ogni caso il consigliere rimasto assente deve essere ascoltato prima della pronuncia del Consiglio.

Capo II
Sindaco e Giunta

Art. 30
Sindaco

1. Il Sindaco entra in carica all'atto della proclamazione ed assume la pienezza delle funzioni al momento della prestazione del giuramento, davanti al Consiglio comunale nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana.

2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla. Il sostituto del sindaco usa tale distintivo nelle cerimonie e negli altri casi previsti dalla legge.

3. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è il Capo dell'Amministrazione e la rappresenta verso l'esterno, è responsabile della amministrazione del Comune, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti.

4. Promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione politica generale dell'ente. Impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore generale, al Direttore Operativo e ai dirigenti/responsabili degli uffici.

5. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dal testo unico, dalle leggi statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, adotta ogni iniziativa necessaria per

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

7. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori e ai dirigenti l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza. Agli assessori il Sindaco può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo .

8. Il Sindaco, per specifiche ragioni di interesse pubblico, può sospendere temporaneamente l'esecuzione di atti di competenza del Direttore generale, del Direttore Operativo e dei dirigenti/responsabili.

9. Il Sindaco ha la rappresentanza legale in giudizio dell'ente qualora non eserciti la facoltà di delega della medesima ai dirigenti/responsabili. La costituzione e/o la resistenza in giudizio viene preventivamente approvata dalla Giunta Municipale.

10. Il Sindaco nomina fra gli assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento.

11. Non sono comunque delegabili le funzioni attinenti a:

    a) proposta di revoca di Assessori;

    b) presentazione delle dimissioni,

    c) nomina, designazione e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;

    d) approvazione degli accordi di programma.

Art. 31
Nomine. Potere di ordinanza

1. Il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende istituzioni. Le nomine e le designazioni sono effettuate sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

2. Il Sindaco:

    a) nomina il Segretario comunale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo gestito da apposita agenzia, di cui è dipendente;

    b) revoca il Segretario comunale, con provvedimento motivato e previa deliberazione della Giunta;

    c) nomina e revoca i dirigenti/responsabili dei servizi, uffici, corpo;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

d) attribuisce, definisce e revoca gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle norme vigenti e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

e) può nominare e revocare, previa stipula di convenzione tra i comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti e previa deliberazione di Giunta, un Direttore generale o un Direttore Operativo. Ove non provveda alla nomina può attribuirne le funzioni al Segretario comunale;

f) può costituire alle sue strette dipendenze, secondo le modalità definite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo;

g) nomina i messi notificatori, ivi compresi quelli temporanei, in occasione delle consultazioni elettorali;

h) esercita il potere di nomina e designazione in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

i) adotta le ordinanze contingibili e urgenti, in qualità di rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e negli altri casi stabiliti dal testo unico e dalla legge.

j) adotta le ordinanze contingibili e urgenti in qualità di ufficiale di governo ai sensi dell'art. 54 del testo unico e delle leggi speciali.

3. Il Sindaco e la Giunta possono avvalersi di collaborazioni e di organismi consultivi per lo svolgimento delle proprie competenze e delle proprie attribuzioni.

Art. 32
Nomina della Giunta - presentazione linee programmatiche

1. Il Sindaco nomina con proprio decreto i componenti della Giunta, indicando tra essi il Vice Sindaco. Esso è allegato alla prima convocazione del Consiglio Comunale successiva alla elezione

2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori da un minimo di due sino al numero massimo previsto dalla legge.

3. Gli Assessori possono essere nominati anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale ed altresì di comprovati requisiti di professionalità e competenza amministrativa utili ai fini della realizzazione del programma di governo.

4. L'Assessore esterno interviene alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il *quorum* per la validità dell'adunanza.

5. Entro 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Il documento così redatto è trasmesso ai consiglieri entro il quindicesimo giorno precedente la relativa seduta. Entro il quinto giorno precedente, ogni gruppo consiliare regolarmente costituito può presentare per iscritto al Sindaco proprie osservazioni, depositandone contestualmente copia presso la Segreteria del Comune.

6. Il documento contenente le linee programmatiche è approvato dal Consiglio. Con cadenza almeno annuale, in occasione dell'approvazione del rendiconto di gestione, il Consiglio provvede a verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta. È facoltà del Consiglio, in tal caso, provvedere ad integrare, modificare nel corso del mandato le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 33
Competenze e funzionamento della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività di impulso e proposta nei confronti del medesimo su iniziativa del Sindaco o degli Assessori.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco.

3. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della Giunta stessa. Ad esse possono intervenire, senza diritto di voto, esperti, tecnici e funzionari, nonché il revisore dei conti, i presidenti dei consigli di frazione, ammessi dal sindaco-presidente per trattare di determinati argomenti.

Art. 34
Assessori

1. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco nelle funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti nelle materie e per le competenze determinate dal Sindaco nell'atto di nomina. In tale ambito:

   a) esercitano il potere di indirizzo attraverso l'emanazione di direttive che determinano obiettivi e criteri dell'attività dei responsabili;

   b) svolgono funzioni istruttorie e propositive nei confronti della Giunta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, con atto motivato, che è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva al decreto di revoca; contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi componenti la Giunta.

3. Gli Assessori presentano le dimissioni al Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla loro presentazione; le dimissioni sono efficaci dalla data di presentazione.

4. La sostituzione di Assessori comunque cessati dall'ufficio è effettuata dal Sindaco, che ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 35
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in casi di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare al tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Capo I
Modalità di gestione

Art. 36
Forme di gestione

1. L'assunzione di pubblici servizi è deliberata dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

2. I servizi pubblici esercitati dal Comune rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, sono gestiti in una delle forme previste dalla legge.

3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata dal Consiglio Comunale, previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto, salvo che la modesta dimensione/importanza ovvero le caratteristiche proprie di un determinato servizio

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

non ne giustifichino la gestione in economia.

4. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, in appalto, costituzione di azienda di consorzio, o di società il cui apparato partecipativo, sia tale da garantire il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea.

5. Per gli altri servizi, la comparazione avverrà tra la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o associata mediante convenzione, ovvero consorzio.

6. L'organizzazione dei servizi sarà disciplinata da regolamenti, che dovrà, altresì, assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 37
Individuazione dei servizi

1. Sono servizi pubblici di rilevanza imprenditoriale ed economica tutti quei servizi che hanno la caratteristica di produzione industriale, commerciale, artigianale, agricola, che possano essere gestiti anche con scopo di lucro.

2. Sono servizi pubblici di rilevanza istituzionale o sociale tutti quei servizi che hanno caratteristiche di produzione di un bene sociale o di un servizio sociale, finalizzati all'elevazione morale, civile, ed economica delle categorie più deboli.

Art. 38
Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni

1. Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli enti cui il Comune partecipa vengono nominati o designati, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, prioritariamente fra persone che abbiano svolto funzioni c/o Enti pubblici ed in subordine presso aziende pubbliche e private, nonchè abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

2. Se nominati, devono esercitare opzione entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina:

   a) i consulenti che prestano opera in favore di imprese od enti concorrenti con quello al quale si riferisce la nomina;

   b) coloro che come titolari, amministratori, dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento hanno parte in appalti, esazione di diritti in favore dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo;

3. Le persone nominate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Gli incarichi di cui ai commi precedenti non sono di norma cumulabili.

5. il Sindaco provvede a comunicare al Presidente della Commissione consiliare Affari generali e istituzionali i nominativi, e relativi curriculum, delle persone nominate o designate in rappresentanza del Comune presso enti, aziende o istituzioni, al fine di darne informazione ai membri della Commissione medesima.

6. Il Consiglio comunale provvede alle nomine ad esso espressamente riservate dalla legge secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare. Qualora le norme prevedano la nomina di rappresentanti del Comune in capo alle minoranze del Consiglio comunale, le designazioni vengono effettuate con le modalità di cui al precedente art. 26.

7. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza degli amministratori nominati in rappresentanza del Comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

8. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente.

Art. 39
Partecipazioni a società per azioni o società a responsabilità limitata

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per azioni o società a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici locali. Il Comune può altresì partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.

2. La partecipazione a società per azioni o a società a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo e di gestione nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.

3. L'indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione del servizio.

4. Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale vengono sottoscritti con le società partecipate appositi contratti di programma, approvati dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.

5. I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di programma.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 40
L'azienda speciale

1. Per la produzione di beni e servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale possono essere costituite aziende speciali.

2. Ove si tratti di servizi che per loro natura possano essere riuniti convenientemente, potrà essere costituita una sola azienda che provveda a più servizi, tenendo contabilità separata per ciascuno di essi.

3. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale .

4. Gli organi dell'azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore. Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, durano in carica quanto il Consiglio Comunale e rimangono in funzione fino all'insediamento dei nuovi organi.

5. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda è formato da un numero dispari di componenti, compreso il Presidente, determinato dallo statuto dell'azienda ed è nominato dal Sindaco ai sensi dell'art. 29, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i quali dovranno necessariamente presupporre criteri di specifica competenza tecnica o amministrativa in capo ai soggetti che saranno nominati.

6. Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato per mezzo di concorso pubblico per titoli ed esami; lo statuto dell'azienda può prevedere casi di convenzione a termine, che preveda collaborazione esterna ad alto contenuto professionale per la direzione dell'azienda.

7. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Qualora il Consiglio Comunale non provveda nei termini, il Sindaco attiva al procedura di cui all'art.29.

8. L'ordinamento dell'azienda è disciplinato dallo statuto, che è approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

9. Lo statuto dell'azienda prevede forme autonome di controllo della gestione e un apposito collegio di revisori dei conti.

10. Lo statuto dell'azienda indica gli atti sottoposti al controllo del Comune.

11. Con apposito regolamento verranno regolati i modi e le forme di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione Comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali indicati dallo statuto, esercita le vigilanze, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 41
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni, organismi strumentali dotati di autonomia gestionale, mediante apposito atto contenente il relativo regolamento e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Ove si tratti di servizi che per loro natura possano essere riuniti convenientemente, potrà essere costituita una sola istituzione che provveda a più servizi, tenendo contabilità separata per ciascuno di essi.

3. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente durano in carica quanto il Consiglio Comunale e rimangono in funzione sino all'insediamento dei nuovi organi.

4. Il Consiglio di Amministrazione è formato da 5 componenti nominati dal Sindaco, ai sensi dell'art. 29 sulla base degli indirizzi del Consiglio, i quali dovranno necessariamente presupporre criteri di specifica competenza tecnica e amministrativa nelle materie nelle quali opera l'Istituzione, maturate anche nell'ambito di Associazione di volontariato operanti nel Settore.

5. Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale dell'Istituzione, è nominato dal Sindaco, sempre sulla base degli indirizzi del Consiglio, fra i dipendenti responsabili d'ufficio del Comune, salvo che non ricorra la ipotesi di cui al comma successivo.

6. Il regolamento, di cui al precedente primo comma, determina la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali, le forme e le modalità di approvazione degli atti fondamentali indicati nel regolamento ove la dimensione dell'istituzione o la complessità dei servizi svolti la rendano necessaria. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, nel rispetto dell'art. 110 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 51 del presente statuto.

7. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

8. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, possono essere revocati dal Sindaco nei modi previsti dall'art.29 comma dello Statuto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Capo II
Altre forme

Art. 42
Concessioni di pubblici servizi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio e livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza.

3. Il conferimento della concessione avviene con procedura e criteri stabiliti dal Consiglio comunale in modo da assicurare il conseguimento delle condizioni più favorevoli all'ente.

4. Al fine di evitare condizioni di ingiustificata disparità di trattamento, o di insufficiente trasparenza nella gestione del servizio, l'organo competente può subordinare il rilascio della concessione di un pubblico servizio locale da parte dell'amministrazione comunale alla specificazione di una durata di tempo motivatamente determinata, al frazionamento della gestione del servizio fra più concessionari operanti in aree distinte del territorio comunale.

Art. 43
Convenzioni e accordi di collaborazione

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o soggetti pubblici.

2. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, nonché le inadempienze ed i modi per farle valere, sono approvate al Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

4. Il Comune, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 44
Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza con i principi statutari, può costituire un Consorzio con altri Comuni e/o Province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economie di scala, qualora non risulti conveniente avvalersi dell'istituto della convenzione ovvero dell'azienda speciale o di altre forme societarie previste dalla legge.

2. Lo statuto del consorzio deve essere preventivamente approvato dai Consigli di tutti gli enti locali aderenti, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, unitamente alla convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

3. La convenzione, a cui lo statuto consortile deve conformarsi ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e contenere l'obbligo di pubblicazione negli albi pretori degli Enti consorziati, degli atti fondamentali del Consorzio.

4. Nel caso, in un momento successivo alla sua costituzione, si vogliano affidare al Consorzio altri servizi oltre quelli originari, si procederà alle opportune modifiche dello statuto e della convenzione e, ove sia il caso, in relazione alle caratteristiche dei vari servizi, si potranno costituire, all'interno del servizio, unità organizzative funzionali per le diverse attività.

Art. 45
Accordi di programma

1. Il Comune può promuovere la costituzione di appositi accordi di programma, ovvero aderire ad accordi promossi da altri enti per la realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di suo interesse, la cui attuazione ed operatività derivi dal coordinamento di una pluralità di enti e soggetti pubblici, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

2. L'accordo definisce le modalità del coordinamento, i tempi di attuazione, i rapporti finanziari ed ogni connesso adempimento, ivi compresi i procedimenti di arbitrato e gli interventi surrogatori in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 5 del suddetto articolo 34, il Consiglio Comunale dovrà ratificare, entro 30 giorni a pena di decadenza, l'adesione del Sindaco a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VI
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I
L'amministrazione comunale

Art. 46
Princìpi e criteri direttivi

1. L'amministrazione, nell'ambito della propria autonomia, al fine di garantire pienamente il rispetto dei diritti e delle esigenze dei cittadini, assicurare la migliore qualità dei servizi, valorizzare il personale e sviluppare le risorse manageriali al proprio interno, potenziare l'efficacia, l'efficienza e la capacità realizzativa dell'azione amministrativa razionalizzando il costo della stessa, opera secondo logica di servizio e secondo principi di imparzialità, trasparenza, flessibilità, economicità, professionalità, distinzione tra competenze e responsabilità attribuite, rispettivamente, agli organi di governo e agli organi burocratici.

2. Le attività di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo, che le esercitano, di norma, rispettivamente, con atti di programmazione, pianificazione, indirizzo, direttiva e mediante ispezioni e valutazioni. Alla formazione degli atti di indirizzo politico-amministrativo concorrono i singoli dirigenti/responsabili di servizi e gli organismi collegiali previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con attività istruttorie, di analisi, di proposta, di refertazione e di supporto tecnico. L'attività di controllo si avvale, tra gli altri, del supporto del sistema dei controlli interni.

3. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e di tutte le attività amministrative, tecniche, finanziarie e strumentali dell'ente locale.

4. In attuazione degli indirizzi, dei programmi, dei piani, dei progetti, delle direttive degli organi politici, l'attività di gestione spetta ai dirigenti/responsabili di servizio che sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione stessa e dei relativi risultati.

Art. 47
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, adotta il Regolamento degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento costituisce la mappa organizzativa degli strumenti di gestione e di governo dell'apparato.

3. Il regolamento deve prevedere adeguate strutture di coordinamento (politico-burocratiche e burocratiche), controllo e consultazione in modo da assicurare la continuità dei ruoli all'interno dell'organizzazione, unitarietà, coesione, sistematicità ed organicità all'attuazione dei programmi del Comune.

4. Il regolamento, in via principale:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità, responsabilità e flessibilità;

b) stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti/responsabili di servizio/corpo e le altre specializzazioni, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire;

c) stabilisce le modalità per il conferimento di incarichi apicali a tempo determinato;

d) disciplina, nel rispetto delle norme di legge, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure selettive conformandosi a principi di adeguata pubblicità, imparzialità, economicità, speditezza, trasparenza, oggettività, pari opportunità e decentramento;

e) stabilisce i criteri per la nomina del Direttore Generale;

f) definisce il sistema dei controlli interni, le strutture cui è demandata l'attività di valutazione e controllo strategico, verifica del controllo di gestione, effettuazione del controllo di regolarità amministrativa e contabile, valutazione dei dirigenti-responsabili e della congruità tra risultati e obiettivi definiti nei documenti di indirizzo. Tali strutture possono essere costituite anche a mezzo convenzione o uffici in comune con altri enti territoriali.

Art. 48
Organizzazione degli uffici e del lavoro

1. L'ordinamento dei Servizi e degli Uffici si fonda sulla distinzione dei ruoli e delle competenze fissate dal D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dal D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. Le attività che l'amministrazione comunale svolge direttamente sono organizzate secondo l'assetto definito nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che può prevedere:

   - direzione generale (ove costituita)
   - direzione operativa
   - aree
   - settori
   - servizi
   - unità operative
   - progetti
   - altre forme di organizzazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Lo schema organizzativo definisce le caratteristiche della struttura organizzativa in relazione agli indirizzi, obiettivi e programmi dell'Amministrazione; individua i centri di responsabilità organizzativa e le funzioni generali delle strutture.

4. La struttura organizzativa risponde alle esigenze di massima flessibilità e modularità in modo da assicurare il costante adeguamento della azione amministrativa agli obiettivi definiti e alle loro variazioni.

5. Lo schema organizzativo e la dotazione organica del personale sono deliberati dalla Giunta Comunale.

6. L'ordinamento dei servizi e degli Uffici si fonda sul metodo del lavoro per obiettivi e per programmi con l'assegnazione delle risorse umane e finanziarie alle unità operative incaricate dell'attuazione, sia per le attività ordinarie, che per i progetti di sviluppo e di investimento e con l'indicazione del periodo di tempo entro cui realizzare le azioni previste e con opportuni indicatori di verifica. A tal fine il Comune promuove la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti anche tramite diffusione delle opportune tecniche gestionali.

7. L'ordinamento dei servizi e degli uffici è costituito secondo una struttura organizzativa flessibile che, nel rispetto delle qualifiche e dei profili professionali dei dipendenti nonché della loro professionalità acquisita, sia in grado di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale, ai piani operativi stabiliti dalla Giunta, alle esigenze dei cittadini e degli utenti.

Capo II
Direttore generale. Segretario comunale

Art. 49
Direzione generale

1. Può essere attivata la funzione di Direzione Generale, cui è affidata la direzione del processo di pianificazione e controllo sull'attività gestionale dell'Ente, ivi compresi i profili disciplinati dall'art.52 dello Statuto.

2. La Direzione Generale è affidata alla responsabilità del Direttore Generale. L'incarico di Direttore Generale può essere attribuito dal Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato apposita convenzione fra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

3. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi fra i Comuni interessati.

4. Il Direttore Generale:

   a) attua, secondo direttive impartite dal Sindaco, gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) sovrintende alla gestione dell'Ente;

c) persegue livelli ottimali di efficacia e di efficienza dei servizi;

d) predispone il piano dettagliato degli obiettivi;

e) propone il P.E.G. (o documento sostitutivo).

5. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti /responsabili di servizio/corpo.

6. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

7. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 49 bis

Direzione Operativa

1. La Direzione Operativa rappresenta l'unità organizzativa di massima dimensione nell'organizzazione del Comune.
2. La Direzione Operativa è individuata con apposita deliberazione della Giunta Comunale, in conformità con i programmi e le scelte strategiche dell'Amministrazione.
3. La Direzione Operativa costituisce un elemento di raccordo permanente dell'attività gestionale affidata alle singole Aree, con il compito di coordinarne l'attività, garantendo il perseguimento di livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità.
4. L'incarico di Direttore Operativo è conferito dal Sindaco con decreto ad un dipendente dell'Ente con qualifica dirigenziale, per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di alta direzione delle Aree, nonché per l'esercizio delle funzioni di Responsabile dell'Area di competenza eventualmente assegnata.
5. Nella scelta del Direttore Operativo il Sindaco deve valutare l'attitudine all'esercizio della funzione, con particolare riferimento alla capacità d'organizzazione, all'autorevolezza, alla capacità di assumere responsabilità e di intrattenere rapporti umani equilibrati.
6. All'atto del conferimento il Sindaco determina la durata dell'incarico, che non può essere superiore alla durata del mandato amministrativo, con eventuale previsione di prorogatio.
7. L'incarico di Direttore Operativo è revocato nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali impartite dall'Amministrazione o per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 50
Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. Il Segretario è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, per un periodo di durata corrispondente al suo mandato.

3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

4. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alle conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

5. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale, senza diritto di voto, e ne sottoscrive, unitamente al Presidente, i verbali.

6. Il Segretario Comunale, nell'esercizio dell'attività di competenza, emette circolari e fornisce pareri interpretatativi sulla corretta interpretazione legislativa.

7. Il Segretario Comunale svolge ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi e da apposite disposizioni conformi alla vigente normativa.

8. Il Segretario esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

9. Il Segretario Comunale riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia al fine di renderne edotto il Consiglio Comunale per i provvedimenti conseguenti.

10. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del Vicesegretario.

Capo III
Responsabili di servizio

Art. 51
Dirigenti/Responsabili di servizio

1. I Dirigenti/Responsabili di servizio nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili, della realizzazione degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

2. I dirigenti/responsabili, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, godono di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

3. I dirigenti/responsabili preposti ai settori sono tenuti annualmente alla stesura di un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma viene approvato dalla Giunta, su proposta del Segretario Comunale o, se nominato, del Direttore Generale o del Direttore Operativo, secondo modalità che garantiscono il contraddittorio, e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilità dirigenziale. I responsabili sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla Giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.

Art. 52
Compiti dei responsabili di servizio

1. Ai Responsabili di servizio spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono direttamente responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Tali attribuzioni possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni normative.

2. Le attribuzioni dei Responsabili sono definite oltreché dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari, dagli atti degli organi di governo dell'ente.

3. I Dirigenti/Responsabili di servizio assumono la responsabilità dei procedimenti di competenza del settore quando non la attribuiscono ad altro funzionario ed esercitano il potere sostitutivo nei confronti del personale dipendente. Rispondono al Sindaco e nei confronti del Direttore Generale, ove nominato, del mancato raggiungimento degli obiettivi di gestione loro assegnati.

4. Salvo diversa previsione regolamentare, i responsabili di servizio hanno facoltà di delegare con provvedimento espresso l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai funzionari delle strutture in cui si articolano i servizi cui sono preposti.

Art. 53
Attribuzione della posizione di Dirigente/Responsabile di Servizio

1. La posizione di responsabile di servizio può essere ricoperta da esterni con rilevante esperienza documentata in attività uguali o analoghe a quelle richieste, tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Le modalità di conferimento degli incarichi di direzione, per quanto non stabilito dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Capo IV
Il controllo interno

Art.54
Tipologia dei controlli interni

1. I controlli interni disciplinati dal D.Lgs. 286/99 sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la struttura e le caratteristiche dei controlli interni individuando strumenti e metodologie adeguate a:

   a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, regolarità, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa;

   b) verificare economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche medianti tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

   c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

   d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

3. Per l'effettuazione dei controlli, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 55
Il controllo di gestione

1. Il Comune adotta, sulla base di tecniche adeguate, sistemi di controllo interno di gestione, aventi per finalità il supporto alle decisioni di breve e medio periodo, la valutazione periodica dei risultati raggiunti, la formulazione di programmi volti al miglioramento degli interventi e delle prestazioni in rapporto agli obiettivi di efficacia, equità, qualità, nonché di efficienza ed economicità.

2. Nel Regolamento di Contabilità devono essere previste metodologie di analisi e di valutazione che consentano, oltre ad un controllo sull'equilibrio finanziario ed economico della gestione del bilancio, di verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati e di individuare indicatori di efficienza, di efficacia e di qualità a supporto delle decisioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 56
Autonomia impositiva

1. Il Comune ha autonomia impositiva che esercita nelle forme e secondo modalità disciplinate dai regolamenti in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

2. Il potere impositivo del Comune si uniforma ai principi generali stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente.

3. I regolamenti e le disposizioni applicative delle imposte comunali devono garantire il diritto alla informazione, all'interpello e prevedere gli istituti della comunicazione bonaria, compensazione e l'esimente per le violazioni formali.

Art. 57
Ordinamento contabile del Comune

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi statali espressamente rivolte agli enti locali ed in conformità alle norme del presente statuto.

Art. 58
Bilancio e programmazione finanziaria

1. Nell'ambito degli strumenti di previsione contabile l'impiego delle risorse è legittimato dal bilancio annuale di previsione.

2. Il bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare, è redatto in termini di competenza osservando i principi stabiliti dalla legge ed è approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

3. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio, corredato dalla relazione revisionale e programmatica e dal progetto di bilancio pluriennale, la proposta di programma triennale del LL.PP. e le proposte di provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali.

4. Il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e di durata pari a quello della Regione, esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune e costituisce presupposto formale ed amministrativo dei piani finanziari degli investimenti comunali.

5. Qualsiasi integrazione del piano pluriennale degli investimenti o l'istituzione di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

nuovi uffici e servizi, ancorché derivanti da leggi speciali o da attribuzioni o deleghe di funzioni, deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta, apportando quindi le eventuali modifiche al bilancio pluriennale al fine di garantire il permanere delle necessarie compatibilità finanziarie nel medio periodo.

Art. 59
Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale procede all'elezione del revisore dei conti tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e per il regolare espletamento del relativo mandato.

2. Il revisore è soggetto alle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.
   L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziario e dai dipendenti delle regioni, delle provincie, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

3. Il revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria in conformità a quanto disciplinato dal regolamento di contabilità.

4. Il revisore, di sua iniziativa o su richiesta del Consiglio o della Giunta o del Sindaco, può presentare relazioni scritte con osservazioni e proposte tendenti ad informare ed orientare i predetti organi in ordine alla gestione dell'Ente. Nell'ambito dei suoi compiti di collaborazione, formula, altresì pareri in ordine a particolari problemi gestionali.

5. Il revisore dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'amministrazione.

6. Può essere richiesta la presenza del revisore alle sedute del Consiglio o delle commissioni consiliari nei casi e con le modalità previste dal regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VIII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 60
Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto e di quelli comunque necessari a darvi attuazione, mantengono la loro efficacia, in quanto compatibili con i princìpi del D.Lgs.18.08.2000, n.267 e con le disposizioni dello Statuto, le norme di legge e di regolamento vigenti.

Art. 61
Revisione dello statuto

1. L'iniziativa per la revisione dello statuto spetta a un terzo dei consiglieri assegnati e a non meno di 500 elettori, nonché, sotto forma di specifica proposta di deliberazione, da sottoporsi ai preventivi pareri di competenza, alla Giunta Comunale.

2. La proposta deve essere redatta in articoli e corredata da una relazione. Essa non può essere sottoposta al Consiglio se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla sua conoscenza da parte dei singoli consiglieri.

3. La proposta è approvata con le modalità e la maggioranza previste dalla legge.

4. Le iniziative respinte dal Consiglio non possono essere rinnovate nel corso della durata del Consiglio in carica.

5. L'abrogazione totale dello statuto è valida soltanto con la contestuale approvazione del nuovo statuto.

6. Al compimento di un biennio dall'entrata in vigore del presente statuto, la Giunta presenta al Consiglio una relazione descrittiva delle problematiche insorte nella fase della prima applicazione. Il Consiglio approva le eventuali conseguenti modifiche con le procedure di cui al presente articolo.

Art. 62
Pubblicità dello statuto

1. Lo statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne garantiscono l'effettiva conoscibilità secondo le indicazioni a tal fine offerte dal Consiglio Comunale.

Art. 63
Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.